

TAR Piemonte, Sezione II - Sentenza 28/06/2003 n. 979  
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

In tema di appalto di opere pubbliche, il collegamento tra imprese suscettibili di ricondurre due o più offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente automatica violazione del principio di segretezza, si verifica nel caso in cui tra le imprese concorrenti vi sia una situazione di influenza dominante perché esiste un controllo, ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., oppure perché la comunanza di interessi è ravvisabile in una situazione di intreccio degli organi amministrativi e di rappresentanza che faccia di ritenere plausibili una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte. In altre parole, il rispetto dei principi fondamentali della par condicio e della segretezza dell'offerta, posti a garanzia della regolarità della procedura concorsuale nell'interesse sia della Pubblica amministrazione che dei singoli concorrenti, postula necessariamente che fra i concorrenti stessi non sussista una relazione idonea a consentire un flusso informativo in merito alla fissazione dell'offerta ovvero agli elementi valutativi della stessa. Ne discende che, in presenza di un vincolo di parentela e di un intreccio delle cariche sociali tra gli amministratori delle società coinvolte, e tenuto conto di altri elementi, quali la comunanza della sede sociale, non vi siano le condizioni di trasparenza indispensabili per assumere l'autonomia e la segretezza delle offerte presentate da ciascuna delle ditte.